



Ministero dell'Interno
**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM.6161/BIS2/2-877

Roma, 20/07/2022

FP/CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFINTESA FP

CONFSAL-UNSA

FLP

USB/PI

OGGETTO: Decreto di composizione del Consiglio di Conciliazione. Valutazione anno 2021.

Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la nota prot. n. 000028/2022 pervenuta dall'Ufficio V – Valutazione di questo Dipartimento, riguardante l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giallongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio V - Valutazione

Roma, (data del protocollo)

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali

politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it

OGGETTO: Decreto di composizione del Consiglio di Conciliazione. Valutazione anno 2021.

Per il successivo inoltro alle OO.SS., si trasmette il Decreto di composizione del Consiglio di Conciliazione per il corrente anno, previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato del Ministero dell'Interno, approvato con D.M. in data 28 novembre 2019 e registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Caruso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i DD.MM. in data 10 agosto 2016 e 20 giugno 2017, registrati alla Corte dei Conti, rispettivamente, il 14 settembre 2016 ed il 21 luglio 2017, entrati in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, con i quali sono stati approvati i Sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato, rispettivamente, di livello non dirigenziale, e di livello dirigenziale di II fascia dell'Amministrazione Civile dell'Interno, finalizzati a promuovere una maggiore valorizzazione del merito, delle competenze e delle capacità delle citate categorie di personale contrattualizzato;

VISTO il D.M. in data 28 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'Interno che ha aggiornato e sostituito i precedenti Sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e che ha avuto applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che tale Sistema, in linea con i precedenti, in caso di disaccordo del dipendente valutato circa il giudizio attribuito in seconda istanza - fatto salvo l'eventuale ricorso agli ordinari strumenti giurisdizionali - prevede la possibilità di richiedere la procedura di conciliazione, per la quale è competente un apposito Organo di vertice di questo Ministero, definito Consiglio di Conciliazione, che interviene con funzione neutrale e terza rispetto ai processi di valutazione;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Sistema dispone che il Consiglio di Conciliazione sia presieduto da un rappresentante apicale dell'Amministrazione, estraneo ai processi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Valutazione, individuato per gli anni precedenti nel Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di voler confermare, per il corrente anno, in tale ruolo di garanzia il predetto Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento in data 21 settembre 2021, con il quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio di Conciliazione per lo scorso anno;

RAVVISATA l'opportunità di definire, per il corrente anno, la composizione del Consiglio di Conciliazione garantendo i principi di imparzialità e di competenza tecnico-giuridica, prevedendo inoltre un componente supplente;

SENTITE le OO.SS. rappresentative delle categorie interessate

DECRETA

Art. 1

La composizione del Consiglio di Conciliazione previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'Interno, riferita all'attività prestata nell'anno 2021 è così determinata:

Prefetto dott.ssa Liliana BACCARI Presidente
Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione

Viceprefetto dott.ssa Maria Cristina CARUSO Componente
Capo Ufficio staff - Ufficio V - Valutazione
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse
strumentali e finanziarie

Viceprefetto dott.ssa Maria VERCILLO Componente
Capo Ufficio staff - Ufficio di supporto tecnico amministrativo
e giuridico al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Viceprefetto dott. Marco CACCIAGUERRA

Componente

Dirigente in posizione di staff - Ufficio IV: responsabile della gestione dei procedimenti di status giuridico del personale della carriera prefettizia

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie

dott. Natale CARONE

Componente

Dirigente di II Fascia Comparto Funzioni Centrali

Dirigente Ufficio X – Matricola del personale

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Dipartimento per l'amministrazione generale, le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie

Viceprefetto dott.ssa Antonietta LONIGRO

Componente supplente

Dirigente in posizione di staff – Ufficio IX – Affari legali e

Contenzioso del personale contrattualizzato

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie

Art. 2

Ove, in relazione a specifiche istanze poste all'esame, se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Conciliazione può essere integrato con la partecipazione del dirigente dei corrispondenti Uffici Valutazione e/o Pianificazione, programmazione e controllo di gestione di altro Dipartimento interessato.

Art. 3

Al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle parti interessate al processo di valutazione, l'attività del Consiglio di Conciliazione, anche per il corrente anno, potrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

svolgersi mediante idonei strumenti di comunicazione in videoconferenza o altri tipi di canale telematico.

Come previsto dal richiamato **Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con D.M del 28 novembre 2019**, nel caso in cui gli interessati versino nella oggettiva impossibilità di essere presenti è consentito al dipendente, in tutte le fasi del procedimento, di farsi rappresentare, mediante formale mandato, da un rappresentante sindacale o da persona delegata, mentre al valutatore, ricorrendo le medesime circostanze, è concesso di conferire formale mandato a un qualificato rappresentante.

Art. 4

I componenti del Consiglio di Conciliazione restano in carica un anno e possono essere rinnovati nell'incarico. La partecipazione al Consiglio di Conciliazione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di gettoni di presenza, di compensi o altre indennità di alcun tipo.

Art. 5

Sono incaricati di svolgere le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente, rispettivamente, il funzionario di biblioteca, dott.ssa Maria Serena BENEDETTI e il funzionario amministrativo, dott. Francesco Emanuele TULIPANO, entrambi in servizio presso questo Dipartimento, con il compito di istruire le istanze, acquisire la documentazione a supporto, interloquire a tal fine con i ricorrenti, predisporre i verbali di seduta e di svolgere quant'altro attiene alle funzioni istruttorie. I medesimi saranno supportati nelle diverse attività istruttorie dal Sig. Filippo Maria Bonoli, assistente informatico e dal Sig. Danilo Della Canfora, assistente amministrativo, entrambi in servizio presso l'Ufficio V - Valutazione di questo Dipartimento.

Art. 6

Le procedure di conciliazione devono essere rivolte a risolvere i conflitti insorti nell'ambito del processo di valutazione al fine di prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale e devono ispirarsi a principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità. A tale riguardo resta inteso che le istanze finalizzate all'avvio del procedimento di conciliazione, regolarmente istruite e opportunamente motivate, dovranno riguardare controversie la cui mancata risoluzione possa determinare un effettivo nocumento per il dipendente valutato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 7

Il Consiglio di Conciliazione, al termine delle audizioni, dovrà formulare una proposta conciliativa da sottoporre contestualmente alle parti convenute al fine di giungere ad una convergente adesione alla medesima.

Sulla proposta di cui sopra, le parti interessate dovranno esprimere la propria adesione o il proprio dissenso. L'esito del tentativo di conciliazione dovrà essere verbalizzato.

L'eventuale adesione alla proposta formulata determinerà automaticamente la nuova valutazione.

Art. 8

La proposta conciliativa non può, in alcun caso, determinare effetti peggiorativi sulla valutazione attribuita dal Valutatore di seconda istanza.

Roma, 15 LUG. 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta

pel